



## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Fondazione Rudolf Steiner, con sede in Roma. La sua durata è illimitata.
2. È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE RUDOLF. La Fondazione possiede piena capacità di diritto privato, è regolata dal presente Statuto, dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle c.d. Fondazioni di Partecipazione.
3. La denominazione sarà integrata con la dicitura "Ente Filantropico" in caso di iscrizione nell'Albo del Terzo Settore e segnatamente nella sezione speciale per gli Enti Filantropici di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modificazioni o integrazioni, senza che da ciò ne derivi la modifica dello Statuto.

### Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma.
2. L'organo amministrativo potrà modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune senza modificare lo Statuto.
3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle procedure di pubblicità stabilite dall'ordinamento.

### Art. 3 - Principi ispiratori

1. La Fondazione si richiama ai principi dell'Antroposofia fondata da Rudolf Steiner; pertanto si riferisce ai principi che reggono lo svolgimento dell'attività della Società Antroposofica in Italia, con sede in Milano, via Privata Vasto n. 4, in accordo con i principi espressi dalla Società Antroposofica Universale con sede in Dornach (Svizzera).
2. La Fondazione riconosce la sua sorgente e i suoi fondamenti nel Convegno di Natale, tenutosi a Dornach nel dicembre del 1923 e nella Posa della Pietra di Fondazione della Società Antroposofica Universale (cfr. Rudolf Steiner, O.O. 260, Il Convegno di Natale per la fondazione della Società Antroposofica Universale 1923/24, Ed. Antroposofica). In particolare la Fondazione ha come scopo la cura, l'approfondimento e lo sviluppo nella vita pratica dell'Antroposofia fondata da Rudolf Steiner; di conseguenza le attività sono orientate verso progetti di solidarietà, sviluppo sociale e culturale nati dalla ricerca scientifico - spirituale.
3. Il tutto nel rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume secondo l'ordinamento italiano.

### Art. 4 - Finalità

1. La Fondazione persegue la finalità, considerata dagli aderenti di interesse generale, di far conoscere e promuovere lo sviluppo della Antroposofia (o scienza dello spirito) in  
1) ogni ramo della cultura (arte, scienza, filosofia e delle pratiche che ne derivano) mediante l'esercizio delle attività di seguito elencate. In particolare la finalità, considerata dagli aderenti di interesse generale, è quella espressa nei "Principi" della Società Antroposofica Italiana, con sede in Milano, via Privata Vasto n. 4 e della Società Antroposofica Universale (con sede nel Goetheanum in Dornach, Svizzera) contenuti nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Statuto. Eventuali revisioni o modifiche dei Principi della Società Antroposofica saranno da intendersi automaticamente apportate senza bisogno di modificare lo Statuto, salvo che per la necessità di adeguare eventuali previsioni contrastanti.  
Nel concreto, la Fondazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
  - ideazione e realizzazione di progetti di solidarietà, sviluppo sociale e culturale nati dalla ricerca scientifico- spirituale;
  - promozione dello sviluppo di imprese etiche nello spirito di una economia fraterna;

- promozione dello studio delle scienze in generale e, particolarmente, nell'ambito dell'agricoltura (nota come agricoltura biodinamica), della medicina, della pedagogia curativa e della socioterapia, promuovendo lo sviluppo dell'Antroposofia in ogni ramo della cultura (arte, scienza, filosofia, ricerca in campo economico e sociale, ecc.) e consentendo la realizzazione pratica di quanto da essa deriva nell'ambito della pedagogia, della pedagogia curativa e della socioterapia, nei vari ambiti terapeutici ad indirizzo antroposofico, dell'agricoltura biodinamica, della medicina e dell'assistenza sociali;
  - educazione e sensibilizzazione all'etica per uno sviluppo armonico delle facoltà umane in un contesto sociale. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale ed internazionale. Il tutto nel rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume secondo l'ordinamento italiano.
2. La Fondazione non persegue scopo di lucro.
  3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, ai Nuovi Fondatori, al Presidente, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche ne caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

#### **Art. 5 - Attività di interesse generale**

1. La Fondazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale: erogazione di denaro, servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi con le seguenti modalità:
  - promozione della ricerca scientifica culturale e artistica di particolare valenza sociale in accordo con i principi della Fondazione;
  - promozione della ricerca nel campo della salutogenesi e diffusione dei relativi principi attraverso pubblicazioni ed eventi pubblici;
  - incontri di arteterapia e di arte del movimento (euritmia) a favore di minori e/o di soggetti portatori di disagio psichico e sociale;
  - offerta di prestazioni professionali nell'area sanitaria a soggetti deboli;
  - organizzazione di gruppi di assistenza volontaria a malati gravi o terminali, formati da medici, psicoterapeuti e operatori sociosanitari;
  - organizzazione e/o finanziamento di corsi di formazione secondo i principi della medicina antroposofica per professionisti dell'area sanitaria;
  - sostegno alla genitorialità attraverso sportelli di ascolto affidati a soggetti volontari formati in pedagogia Waldorf e/o pedagogia curativa e/o psicoterapia;
  - organizzazione e/o finanziamento di corsi nella pedagogia Waldorf, nella pedagogia curativa e nella socioterapia;
  - attività extrascolastiche di sostegno a favore di soggetti portatori di disagio scolastico e/o disturbi dell'apprendimento;
  - incontri di orientamento professionale e universitario a beneficio degli studenti delle scuole di secondo grado;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ed editoriali di particolare interesse sociale;
  - sostegno di iniziative legate al commercio equo e solidale;
  - sostegno di iniziative di valenza sociale in campo agricolo; in particolare attraverso l'agricoltura biodinamica;
  - promozione di gruppi di acquisto solidale;
  - interventi di sostegno all'integrazione sociale dei migranti;
  - riqualificazione, ai fini della Fondazione, di beni pubblici inutilizzati;
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione cosciente delle risorse naturali;
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso attinenti agli scopi della Fondazione;
2. il tutto nei limiti di legge, previo ottenimento dei titoli necessari e nel rispetto di norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

3. Quanto sopra è da intendersi, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, anche quali criteri e modalità di erogazione delle rendite ai sensi dell'articolo 16 cc. Articolo 6 - Attività diverse, secondarie e strumentali.
4. La Fondazione può svolgere attività secondarie a quelle di interesse generale in quanto con esse compatibili e purché strumentali e connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, quali anche a titolo esemplificativo di seguito riportate.
5. In caso di iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà svolgere esclusivamente le seguenti attività diverse, secondarie e strumentali, subordinatamente alla loro conformità alle indicazioni che a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni saranno tempo per tempo fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e da ogni autorità competente al riguardo:
  - A. amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui comunque disponga provvedendo al costante ed efficiente mantenimento del loro stato di conservazione;
  - B. stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto o la vendita, di immobili e diritti immobiliari; stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; assumere finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine;
  - C. promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori negli ambiti oggetto delle finalità statutarie;
  - D. erogare premi e borse di studio ai partecipanti alle attività formative ed altre attività organizzate dalla Fondazione;
  - E. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire una organica interazione tra la Fondazione, gli altri operatori del settore, privati e/o pubblici, nonché con la realtà sociale del territorio;
  - F. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare o integrare il raggiungimento dei fini statutarie;
  - G. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione ed alla dotazione patrimoniale di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque inerenti al perseguimento degli scopi della Fondazione;
  - H. accettare donazioni, lasciti testamentari;
  - I. procedere a raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 D.LGS. 117/2017, sussistendone i presupposti;
  - J. esercitare altra o altre attività di interesse generale ricomprese tra quelle elencate nell'articolo 5 del D.LGS. 117/2017;
  - K. esercitare attività di impresa al fine di rinvenire somme necessarie per il perseguimento dei propri fini; l'attività eventualmente svolta dovrà rivestire carattere accessorio, dovrà essere esercitata nei limiti tempo per tempo vigenti anche con riferimento alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e specificamente di Enti Filantropici applicabile a seguito dell'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore nell'apposita sezione) ed in nessun caso i ricavi derivanti da tale attività potranno essere superiori alle entrate di natura non corrispettiva della Fondazione;
6. il tutto nei limiti di legge, previo ottenimento dei titoli necessari e nel rispetto di norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

#### **Art. 7 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da

- A. fondo di dotazione. È costituito
  - a. dai beni costituenti il patrimonio della società "Dodecaedro S.r.l.", dalla cui trasformazione è costituita la Fondazione il cui valore è stato determinato dalla differenza fra le attività e le passività esistenti, quale valutato con perizia di stima redatta da soggetto avente i requisiti di legge, debitamente asseverata di giuramento, nella complessiva somma di Euro 314.758,68 (trecentoquattordicimilasettecento-cinquantotto virgola sessantotto);
  - b. dall'importo del versamento iniziale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

- c. Il fondo può essere incrementato da contributi, donazioni e lasciti da parte dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici nazionali ed internazionali, nonché di soggetti privati, purché di natura non corrispettiva.
- B. fondo di gestione. Il fondo di gestione è costituito dai beni mobili, immobili, attrezzature che perverranno successivamente alla costituzione della Fondazione a qualsiasi titolo, destinati alla realizzazione degli scopi della Fondazione medesima e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del fondo di dotazione. Il fondo di gestione è anche costituito dalle somme che derivano da alienazione di mobili e immobili, diritti e partecipazioni, facenti parte dello stesso fondo, quando non vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore Unico, ad incremento del fondo di dotazione.

Il patrimonio si incrementa per

- di somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- di eventuali altri contributi di natura non corrispettiva, attribuiti da privati o enti privati o pubblici ed enti territoriali con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- di residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- di erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari nonché di eventuali contributi, territoriali in di natura non corrispettiva elargiti da privati o enti privati o pubblici ed enti coerenza con le eventuali finalità indicate dal conferente;
- di ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui al presente Statuto.

In caso di iscrizione nel Registro del Terzo Settore:

- sussistendo i presupposti di cui all'art. 10 del D.LGS. 117/2017, la Fondazione potrà costituire patrimoni dedicati in aree funzionali o territoriali, ad esempio comunali o regionali, ed organizzati mutuando dalle norme di cui all'art. 2447 bis e seguenti del codice civile, ove compatibili, con la finalità di una attenta gestione dei beni di proprietà direttamente sul territorio. L'istituzione di ciascun patrimonio dedicato è atto di straordinaria amministrazione. Per la gestione, anche amministrativa di ciascun Patrimonio dedicato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Responsabile, il quale risponde al Consiglio medesimo;
- i principi ai quali la Fondazione deve attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta dei fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni, servizi anche di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale coincidono con i principi ispiratori indicati al precedente articolo 3 e, nel concreto, saranno orientati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 4 mediante lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

#### **Art. 8 - Fondatori e Nuovi Fondatori, Soci onorari**

1. Sono soci "Fondatori", in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione e dell'impegno personale ed istituzionale profuso:
  - a. i soci della "Dodecaedro S.r.l." i quali abbiano approvato la delibera di trasformazione nella Fondazione in data 7 giugno 2019 e che abbiano acconsentito alla assunzione di tale qualifica;
  - b. i soci aderenti ai Gruppi romani della Società Antroposofica che abbiano collaborato al progetto Fondazione e sottoscritto il relativo atto costitutivo o che della siano riconosciuti tali in sede di costituzione a seguito della trasformazione;
  - c. le persone fisiche, le istituzioni o gli altri soggetti pubblici e privati che abbiano apportato, al fondo di dotazione, risorse finanziarie e/o beni mobili ed immobili e/o in virtù delle prestazioni volontarie rese, alla luce dei quali in sede di costituzione sia loro riconosciuto loro un ruolo e poteri analoghi a quelli dei Fondatori. Essi sono pertanto denominati Fondatori. Tutti i Fondatori risultano iscritti alla Società Antroposofica.
2. Sono "Nuovi Fondatori" le persone fisiche iscritte alla Società Antroposofica, gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i quali ne facciano domanda e - come requisito di ammissione - diano prova di condivisione dei Principi che governano la Fondazione, in virtù del loro apporto continuativo successivo alla costituzione della Fondazione, in risorse finanziarie e/o beni mobili ed immobili e/o impegno personale, apporto conoscitivo e/o prestazioni volontarie. Possono essere presentati dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori e/o dal Consiglio di Amministrazione. Ad essi spettano gli stessi diritti e compiti dei Fondatori. Essi vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori e/o del Consiglio medesimo. Per essere nominati occorrerà:

- a. in caso di presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ricevere l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori;
- b. in caso di presentazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori ricevere l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione sarà comunicata all'interessato con modalità idonee a garantire la ricezione della comunicazione entro 60 (sessanta) giorni e, in caso di ammissione, iscritta nel libro dei soci. In caso di delibera rigetto, nei 60 (sessanta) giorni successivi dalla relativa comunicazione il soggetto che ha presentato la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri di cui al successivo articolo 22.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, su proposta dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori o motu proprio, Soci Onorari tra le persone, società, enti pubblici o privati, associazioni, che si siano particolarmente distinti nell'intervenire a favore della Fondazione o in altre istituzioni che perseguano fini analoghi o connessi. I Soci Onorari partecipano all'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori, senza diritto di voto.
4. I Fondatori ed i Nuovi Fondatori sono tenuti a versare un contributo annuale al Fondo di Gestione, nell'ammontare annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Fondatori ed i Nuovi Fondatori possono inoltre essere chiamati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, al pagamento di contributi straordinari destinati al ripianamento delle perdite subite. L'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori delibera in proposito con la maggioranza prevista dalla legge o, in mancanza, con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto; in particolare, in caso di iscrizione della Fondazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, si applicherà quanto previsto al comma 5 art. 22 del D.LGS. 117/2017 o ogni altra normativa tempo per tempo vigente e la competenza ad adottare la relativa delibera sarà dell'Assemblea con la maggioranza prevista dalla legge o, in mancanza, con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto.
6. I Fondatori e Nuovi Fondatori sono altresì soggetti agli obblighi:
  - a. di rispettare le previsioni del presente Statuto;
  - b. di osservare le deliberazioni degli organi sociali;
  - c. di collaborare alla realizzazione delle finalità della Fondazione.

Hanno tutti i diritti che la legge tempo per tempo vigente riconosce loro nonché quelli previsti nel presente Statuto ed in particolare, titolo esemplificativo, hanno diritto di

- partecipare alle attività della Fondazione;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il voto decorsi tre mesi alla iscrizione nel libro dei soci;
- esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, con potere di estrarne a proprie spese copia, nei limiti del proprio interesse motivato.

#### **Arti.9 - Esclusione e Recesso**

1. L'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, delibera l'esclusione di membri a qualsiasi titolo, della Fondazione, per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui a titolo esemplificativo ma non esclusivo:
  - a. perdurante e reiterata morosità nei versamenti eventualmente a loro carico deliberati o nell'apporto di attività professionale dovuta o di beni materiali o immateriali dovuti;
  - b. condotta personale che risulti di grave ostacolo al funzionamento della Fondazione e/o ne danneggi il patrimonio e/o l'immagine e/o renda la propria condotta incompatibile con l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
  - c. nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per la loro estinzione, messa in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.
2. Ogni Fondatore o Nuovo Fondatore, Socio Onorario, Sostenitore potrà recedere in qualunque momento dalla Fondazione inviando apposita lettera raccomandata r.r.al Presidente della Fondazione, nella quale manifesti chiaramente la sua volontà di recedere. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di decorrenza indicata nella dichiarazione di recesso ovvero, in mancanza, dalla data di ricezione della medesima. In caso di recesso non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro donato alla Fondazione.

In ogni caso resta fermo il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione fino al momento del recesso. La Fondazione non risponde in nessun caso dei danni che potrebbero essere causati a persone e/o cose per fatti ed attività dei propri membri a qualsiasi titolo.

#### **Artic. 10 - Sostenitori**

1. Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e/o gli enti i taliani o stranieri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in maniera occasionale al perseguimento degli scopi della stessa con un versamento che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente con attribuzioni di beni materiali o immateriali o con prestazioni ed attività di particolare rilievo a favore della Fondazione.
2. La qualifica di Sostenitore viene conferita dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a curarne l'elenco e determina, con apposito regolamento, la modalità di acquisto e di perdita di tale qualifica nonché diritti e facoltà collegati.

#### **Artic. 11 - Soci Onorari e Volontari**

1. Su proposta dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione può nominare Soci Onorari dei soggetti che si siano particolarmente distinti per il sostegno degli scopi della Fondazione.
2. La Fondazione può avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro, predisposto e tenuto dal Consiglio di Amministrazione, i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale. In caso di iscrizione della Fondazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, si applicherà al riguardo quanto previsto dall'art. 17 del D.LGS. 117/2017 ed ogni altra normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

#### **Artic. 12 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e dei Nuovi Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Direttore Generale, se nominato;
- il Tesoriere;
- l'Assemblea Generale.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico e ai membri del Collegio dei Probiviri può essere assegnato un rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente documentate per l'espletamento dell'incarico se ed in quanto non in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente.

#### **Artic. 13 – Assemblea dei Fondatori e dei Nuovi Fondatori**

L'Assemblea dei Fondatori e dei Nuovi Fondatori

1. nomina e revoca
  - 1.1. i componenti del Consiglio di eletti dovranno essere presenti alcuni dei consiglieri Amministrazione; fra gli uscenti, nelle seguenti misure:
    - 1.1.1. uno su tre;
    - 1.1.2. due su cinque;
    - 1.1.3. tre su sette/nove.
  - 1.2. i componenti del Collegio dei Probiviri;
2. delibera
  - 2.1. sul bilancio preventivo e quello consultivo;
  - 2.2. sugli eventuali contributi straordinari di cui al precedente articolo 8.5;
  - 2.3. sullo scioglimento della Fondazione, ratificando la devoluzione del patrimonio deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza al disposto dell'articolo 29 del presente Statuto;
  - 2.4. sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - 2.5. sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
  - 2.6. sulla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
3. ratifica
  - 3.1. la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente cooptati dallo stesso, come stabilito al successivo art. 15;
  - 3.2. la nomina del Collegio dei Revisori/Revisore Unico effettuata dal Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3. la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. approva

- 4.1. la nomina dei Nuovi Fondatori, in caso di loro presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
5. formula
  - 5.1. le proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'alienazione di beni mobili e/o immobili;
  - 5.2. le proposte in merito ad iniziative e/o indirizzi programmatici in merito alle attività ed obiettivi della Fondazione, già delineati dagli altri Organi della Fondazione medesima oppure da individuarsi;
6. inoltre
  - 6.1. individua e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Nuovi Fondatori;
  - 6.2. propone i nominativi dei Soci Onorari;
  - 6.3. indica al Consiglio di Amministrazione quei Fondatori e/o Nuovi Fondatori che tengano un comportamento contrario alle finalità della Fondazione al fine della loro esclusione dalla stessa;
  - 6.4. promuove azioni di responsabilità nei confronti degli organi della Fondazione;
  - 6.5. svolge le altre funzioni e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente Statuto o dagli organi preposti della Fondazione.

#### **Artic. 14 – Convocazione e maggioranze dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori**

1. L'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno ed almeno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché su istanza di almeno un terzo dei Fondatori e Nuovi Fondatori, o su istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione con dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Fondatore e qualsiasi mezzo, con prova Nuovo Fondatore almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del costituita in prima convocazione con la presenza giorno.
4. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, fax o posta elettronica inviata con tre giorni di preavviso.
5. L'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori è validamente della maggioranza dei Fondatori e Nuovi Fondatori e, in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione.
7. Per l'emanazione delle delibere concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.
8. Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e per le deliberazioni conseguenti è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.
9. Ciascun Fondatore o Nuovo Fondatore iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci ha diritto ad un voto.
10. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore di due sole deleghe di altro Fondatore o Nuovo Fondatore.
11. Le assemblee possono svolgersi anche in audioconferenza o videoconferenza, se previsto nella convocazione; si applicano in tal caso le previsioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.
12. Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario della seduta o dal Notaio eventualmente richiesto della verbalizzazione.

#### **Artic. 15 – Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri eletti fra i Fondatori e Nuovi Fondatori.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione verrà scelto fra i Fondatori.
3. Successivamente, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere scelta tra i Fondatori ed i Nuovi Fondatori.
4. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni con decorrenza dalla data del suo insediamento e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza triennale; i suoi componenti, allo scadere dei tre anni e così via nel tempo, possono essere riconfermati.
6. La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e/o la riconferma del precedente spettano all'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori.

7. Nel caso in cui venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procederà alla sostituzione mediante cooptazione che verrà sottoposta a ratifica della successiva Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori.
8. La modifica del numero dei Consiglieri in carica viene deliberata dal Consiglio medesimo e ratificata dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori, da convocarsi entro i successivi 90 (novanta) giorni.
9. Il mandato dei Consiglieri, nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica, dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.
10. Decade dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive.
11. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente della Fondazione ed il nomina Vice Presidente, su proposta di quest'ultimo.
12. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera può conferire il potere di firma disgiunta relativamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente ed al Vice Presidente.

#### **Artic. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Prima di ogni deliberazione concernente la straordinaria amministrazione è necessario il parere scritto formulato dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico.

#### Amministrazione:

1. il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
2. il Tesoriere;
3. i Nuovi Fondatori, i Sostenitori ed i Soci Onorari secondo quanto previsto al precedente articolo 8;
4. il Direttore Generale;
5. il Collegio dei Revisori, designandone il Presidente, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o, in alternativa, il Revisore Unico;

#### delibera

1. la proposta di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento della Fondazione, salva l'approvazione dell'Assemblea e comunque salvo quanto previsto al successivo articolo 29;
2. il conferimento dei poteri, anche di rappresentanza, al Presidente, al Vice presidente e al Direttore Generale o a terzi, relativamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevedendo eventualmente l'attribuzione di deleghe specifiche e/o generiche; il potere di subdelega o la limitazione dei poteri anche di rappresentanza;
3. in merito all'incremento del fondo di dotazione;
4. in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto di beni immobili e/o partecipazioni e altri diritti;
5. in ordine all'alienazione di beni mobili o immobili a qualunque titolo acquisiti;
6. su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti e/o persone fisiche
7. sulla destinazione del patrimonio di cui al precedente articolo 7;
8. su indicazione dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori e/o motu proprio, sull'eventuale esclusione dei membri a qualsiasi titolo della Fondazione in caso di comportamento contrario alle finalità della Fondazione e secondo quanto disposto dal Regolamento interno, e dal presente Statuto, sentito il Collegio dei Provisori;
9. sull'istituzione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero;

#### approva

1. dopo averli redatti, il Regolamento Interno della Fondazione contenente la specificazione delle regole attuative di funzionamento della Fondazione, il Regolamento sui patrimoni dedicati e/o eventuali ulteriori regolamenti, ove li ritenga necessari e/o opportuni, ad eccezione di eventuale Regolamento dei lavori assembleari che deve essere approvato dall'Assemblea;
2. la nomina dei membri del Collegio dei Provisori effettuata dall'Assemblea dei Fondatori;
3. il piano di attività della Fondazione in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dall'Assemblea dei Fondatori e dei Nuovi Fondatori;

#### predispone

1. il bilancio preventivo e quello consuntivo;
2. determina eventuale ammontare del rimborso spese ai sensi del precedente art. 12;
3. l'ammontare del versamento a carico dei sostenitori di cui al precedente articolo 10;
4. l'eventuale compenso per il Direttore Generale, solo nel caso in cui sia erogabile in base alla normativa tempo per tempo vigente ed in particolare della normativa in materia di Enti del Terzo Settore nel caso di iscrizione nel relativo Registro;



propone

1. eventuali modifiche statutarie sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori, che con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri sentito, le approva;
2. l'ammontare degli eventuali contributi da parte dei Fondatori e Nuovi Fondatori;
3. lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal presente Statuto;

inoltre

1. definisce la struttura operativa della Fondazione e nomina, eventualmente, il Direttore Generale;
2. procede all'istituzione di patrimoni dedicati su base funzionale o territoriale, nominando i relativi responsabili, i quali comunque riferiranno almeno semestralmente al Consiglio medesimo;
3. delega al Presidente, al Vice Presidente o a uno o più dei propri componenti o al Direttore Generale o ai Responsabili dei patrimoni dedicati o a terzi, particolari poteri, determinando i limiti della delega;
4. istituisce eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e/o propositivi, sentito il parere del Presidente della Fondazione;
5. coopta eventuali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori;
6. svolge le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dagli organi preposti della Fondazione.

#### **Artic. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione per l'adempimento dei compiti stabiliti dal presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori/Revisore Unico, con domanda scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'incontro con strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione, al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito qualora sia presente la totalità dei Consiglieri, ciascuno dei quali risulti informato dei temi posti all'ordine del giorno, nonché la maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
6. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
7. Alle riunioni può partecipare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da altra persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione, la quale redige e sottoscrive il verbale unitamente al Amministrazione.
9. Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri, conferendo anche il potere di rappresentanza, a uno o più Consiglieri "Delegati".
10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli, Comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone le mansioni.
11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza o videoconferenza; si applicano in tal caso le previsioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Articolo 18 - Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dura in carica tre anni.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano nella carica o in subordine per età.

4. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale o a terzi, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

#### **Articolo 19 - Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte a terzi sia in giudizio
2. Il Presidente, in particolare:
  - cura le relazioni con enti, persone fisiche, istituzioni pubbliche o private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione, promozione e sostegno alla Fondazione ed alle
  - è il garante dell'identità e dell'impulso spirituale a base della Fondazione e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione medesima, tenendo anche conto degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori;
  - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - vigila sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali nonché sull'esecuzione delle delibere adottate, eventualmente delegando, per queste ultime ed in caso di necessità, il Direttore Generale;
  - sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione Presidente del Consiglio di sue iniziative della Fondazione;
  - sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, ha facoltà di nominare esperti legali per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti e di nominare altri esperti qualora richiesti dal sorgere di particolari problematiche;
  - firma la corrispondenza ufficiale, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione, salvo il potere di conferire specifiche deleghe al Direttore Generale e/o al Vice Presidente;
  - svolge le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dagli organi preposti della Fondazione.
3. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione utile.

#### **Artic. 20 - Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione. Svolge le funzioni assegnate dal presente Statuto al Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e ogni altra funzione a lui delegata dal Presidente e/o dagli altri Organi della Fondazione

#### **Artic. 21 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, ratificata dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta la designazione del Presidente del Collegio, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. In alternativa al Collegio può essere nominato un Revisore Unico al quale sono assegnate le medesime competenze e scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
4. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico costituiscono l'organo di controllo della Fondazione che:
  - vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;
  - vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
  - esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite
  - effettua verifiche di cassa;
  - accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  - verifica la consistenza del patrimonio ed il suo impiego nelle varie attività della Fondazione e relaziona relazioni all'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori;
  - esprime parere preventivo non vincolante sulla proposta di destinazione delle somme che derivino dall'alienazione di beni mobili, immobili e partecipazioni;
  - relaziona prontamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori su eventuali gravi irregolarità di gestione commesse dagli amministratori; - esprime i

- pareri richiesti e quelli obbligatori stabiliti nel presente Statuto e/o richiesti dalle leggi applicabili;
- svolge le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dagli organi preposti della Fondazione. L'organo di controllo dura in carica fino all'approvazione del terzo esercizio finanziario successivo a quello della nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. I membri dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  6. Ai componenti spetta eventualmente un rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico se compatibile con la normativa tempo per tempo vigente. Sussistendone i presupposti di legge, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti.

#### **Artic. 22 – Collegio dei Proviviri**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere all'interno della Fondazione per l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie, delle deliberazioni anche di carattere gestionale e dei regolamenti interni nonché ogni ulteriore controversia di particolare rilevanza, verranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio dei Proviviri.
2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, incluso il Presidente del Collegio, nominati dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori possono venire scelti anche tra persone estranee alla Fondazione.
3. Il Presidente viene designato dal Collegio medesimo e scelto fra persone di elevata moralità e di comprovata competenza. Il Collegio dura in carica fino all'approvazione del terzo esercizio finanziario successivo a quello della nomina ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Il Collegio dei Proviviri giudicherà "ex aequo et bono" senza formalità di procedura. Il suo giudizio, inappellabile ed insindacabile, verrà emesso entro 90 (novanta) giorni, salvo proroga concessa dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori, in caso di particolare complessità dell'argomento trattato.
5. La carica di membro del Collegio dei Proviviri è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

#### **Artic. 23 - Direttore Generale**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, che non sia componente del Consiglio medesimo stabilirne l'eventuale compenso, se compatibile con la, e normativa tempo per tempo vigente ed in particolare con la normativa in materia di Enti del Terzo Settore in caso di iscrizione nel relativo Registro.  
Il Direttore Generale:
  - sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale;
  - esegue le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, nonché, su specifica delega del Presidente medesimo, le deliberazioni consiliari;
  - partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - sovrintende e fornisce eventuale supporto ai Responsabili dei patrimoni dedicati;
  - provvede, determinandone il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed in particolare con la normativa in materia di Enti del Terzo Settore in caso di iscrizione nel relativo Registro, all'assunzione dell'eventuale personale, ed alla gestione del medesimo;
  - può delegare persona di sua fiducia per alcuni adempimenti in materia di personale;
  - svolge le altre funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dagli organi preposti della Fondazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Consiglio di Amministrazione o da persona designata dal Consiglio medesimo.
3. Il Direttore Generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

#### **Artic. 24 - Il Tesoriere**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Tesoriere della Fondazione determinandone compiti e poteri, tra i quali sono compresi quelli previsti al successivo articolo 26.

#### **Artic. 25 – Assemblea Generale**

1. L'Assemblea generale della Fondazione è aperta a tutti coloro che operino all'interno della Fondazione, che la sostengano, ne condividano le finalità, e/o che partecipino alle attività e/o alla vita di quest'ultima.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e viene convocata dallo stesso ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente medesimo.
3. La convocazione deve avvenire per affissione nella sede della Fondazione, almeno due settimane prima della data fissata o comunicata con altri mezzi che ne assicurino adeguata conoscenza ed informazione con il medesimo anticipo.
4. Nel corso dell'Assemblea, il Presidente della Fondazione illustra i risultati dell'attività, i programmi e quant'altro di cui ritenga opportuno informare l'Assemblea.
5. L'Assemblea può formulare richieste, proposte e suggerire iniziative inerenti l'attività della Fondazione e/o il raggiungimento dei suoi scopi.

#### **Artic. 26 - Bilanci d'esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione, completo di propria relazione e di quella del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, è inviato all'approvazione all'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori entro il mese di dicembre di indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori approva bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio di Amministrazione e completo dei prescritti allegati.
3. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire, l'altro, la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa e dovrà essere redatto secondo la normativa tempo per tempo vigente.
4. In caso di iscrizione della Fondazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, il bilancio dovrà essere redatto e pubblicato secondo le modalità prescritte dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/17 o altra normativa applicabile.
5. Nel bilancio consuntivo vengono consolidate le risultanze della gestione dei singoli patrimoni dedicati, gestiti con idonee procedure elaborate dal Consiglio di Amministrazione in accordo con i singoli Responsabili con il Direttore Generale, e con l'approvazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.
6. Il bilancio approvato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Nuovi Fondatori è depositato presso la sede sociale; i membri della Fondazione hanno facoltà di consultarlo e di estrarne copia a proprie spese.
7. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta assembleare in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
8. Il Consiglio di Amministrazione può, con propria motivata deliberazione, delegare singoli membri del Consiglio a contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o Fondatori, Nuovi Fondatori, Sostenitori, agli Amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti a qualsiasi titolo alla Fondazione.
10. La tenuta della contabilità e dei registri obbligatori avverrà sotto il diretto controllo del Presidente della Fondazione o del Direttore Generale.
11. anno.ciascun anno. In esso sono dei Patrimoni dedicati, capitale ai per il tra Il servizio di tesoreria ed i relativi rapporti bancari sono affidati al Tesoriere.

#### **Artic. 27 - Libri e scritture contabili**

1. La Fondazione deve tenere tutti i libri e le scritture contabili previsti - e con le modalità ivi indicate - dalla normativa tempo per tempo vigente, con riferimento anche, in caso di iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, alla relativa normativa di riferimento.

#### **Artic. 28 - Modificazioni statutarie**

1. Le modificazioni del presente Statuto sono proposte, sentito il parere del Collegio dei Revisori/Revisore Unico, dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica; vengono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori con la maggioranza di cui al precedente articolo 14 e sottoposte all'approvazione dell'Autorità competente.

#### **Artic. 29 - Scioglimento della Fondazione**

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero sia divenuta impossibile la loro realizzazione.
2. L'estinzione è proposta dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica.

3. Viene deliberata dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori con la maggioranza di cui al precedente articolo 14 ed è comunicata all'Autorità competente previsti per legge.
4. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'Assemblea dei Fondatori e Nuovi Fondatori, ad altre fondazioni e/o enti non lucrativi aventi analoghe finalità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento o dall'Autorità competente.

**Artic. 30 – Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
2. Le previsioni contenute nel presente Statuto contrastanti con le previsioni in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare di Enti Filantropici, e comunque con ogni altra normativa tempo per tempo vigente in materia, saranno da intendersi automaticamente decadute al momento della iscrizione della Fondazione nel relativo Registro.
3. Il presente Statuto sarà da intendersi automaticamente integrato da tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare di Enti Filantropici, al momento della iscrizione della Fondazione del relativo Registro.

FIRMATO:

Alessandro SBARDELLI - Maurizio ROSSI - Carmelo SAMONA' - Claudio PUGLISI - Fabrizio APHEL - Ermanno

per gli adempimenti

TOMMASINI - ML DI SUMMA - Emilia DE GREGORI - Patrizia ANDREOLI - Luigi ARBIA - Sergio CIARLANTINI  
- Mariacristina DIOGUARDI - Andrea GIULIANI - Guido GUIDI - Franco LATTUGHI - Andrea VANNINI (teste) -  
Stefania CALABRESE (teste) - Notaio Fabrizio CAPPUCCIO (IMPRONTA DEL SIGILLO).